

SENTENZA N.23 del 02/03/07 CTR SARDEGNA SEZIONE 8

Presidente: Tedde Vittorino

Relatore Estensore: Gerovasi Ubaldo

Tributi locali- Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni- tariffe- aumento ai sensi del DPCM del 16/02/01- recepimento nella delibera comunale- necessità- (Sez. staccata Sassari).

MASSIMA: In tema di imposte sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, l'aumento delle tariffe base di cui al D.P.C.M. del 16/02/01, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n° 5206/01, può avere luogo esclusivamente per quei comuni che lo recepiscono con esplicita delibera.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune, in persona del Sindaco, rappresentato dal Dirigente del Settore finanziario, si appella avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, Sezione 2, del 15/12/03 n° 137/02/03, che aveva accolto il ricorso presentato dalla Società Srl con sede in Roma, in persona del legale rappresentante Sig., avverso l'avviso di accertamento con invito di pagamento e irrogazione sanzioni n. 23 del 20/1/2003 relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2002, in dipendenza di alcuni cartelli installati nel territorio dello stesso comune.

Avverso tale accertamento di Euro 286,44 più sanzioni, interessi e spese, in dipendenza di alcuni cartelli installati sul territorio di Nuoro, la Società presentava ricorso chiedendone l'annullamento perché illegittimo, ingiusto, gravoso, privo di motivazione e per inesistenza di fattispecie imponibili, erroneo calcolo dell'imposta accertata applicando le tariffe modificate dal DPCM 16/2/2001 relative al 2002 senza che le stesse fossero state recepite da apposita delibera comunale.

Il Comune di si costituiva in giudizio e precisava che l'atto di accertamento emesso era sufficientemente motivato ex art. 10 c.2 del D.Lgs.507/93 e che la vigenza delle nuove tariffe per l'anno 2002 era applicabile, secondo le previsioni del DPCM, senza bisogno di alcuna ratifica da parte del Comune impositore e che a norma dell'art.5, comma 5 del D.Lgs.507/93, in caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe dell'anno precedente

Il primo Giudice, cogliendo la illegittimità del comportamento del Comune accoglieva il ricorso e statuiva che non avendo l'Amministrazione recepito con apposita delibera l'aumento delle tariffe disposto dal DPCM predetto, avrebbe dovuto applicare, a norma dell'art.3, comma5 quelle previste dall'art.12, aumentate del 10% così come disposto dalla delibera del 2000.

Il Comune di nell'appello eccepisce che nel caso di specie possa essere presa in considerazione una ordinanza del Consiglio di Stato riferita all'applicazione retroattiva del DPCM del 16/1/2001 all'anno di imposta 2001, né che le tariffe del decreto devono essere recepite obbligatoriamente con apposito atto da parte dal Comune. Le modifiche alle tariffe sono in vigore dal 1/3/2001 per cui la tesi di parte ricorrente risulta in palese contrasto con l'art.3, comma 5 del ricordato Decreto Legislativo 507/93 nella versione in vigore al momento della emanazione del citato DPCM. Infine precisa il Comune, nell'ultima versione del ricordato art.3, comma5 introdotta con la finanziaria 2002, si prevede, in caso di mancata deliberazione in merito alle tariffe, in vigenza della vecchia disposizione, che si intendono prorogate quelle dell'anno precedente, tenendo conto delle modifiche apportate alle tariffe minime da parte del DPCM del 1/2/2001.

La Società srl nelle controdeduzioni conferma l'illegittimità dell'accertamento, il difetto di motivazione, nonché la nullità del provvedimento, l'inesistenza di fattispecie imponibili e l'erroneo

calcolo dell'imposta accertata, affetta da errore insanabile in quanto l'aumento della tariffa base di £.6000 m. di cui al DPCM del 16/2/2001, a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n.5206/2001, può avere applicazione esclusivamente per quei Comuni che lo recepiscono con esplicita delibera comunale.

Il Comune di..... con memorie illustrative del 5 febbraio 2007 segnala la sentenza n.156/01/05 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro su un ricorso simile, riferito alla stessa Società ricorrente ed alla medesima imposta per l'anno 2003, dava ragione a quanto sostenuto dal Comune. Ritiene pertanto l'Amministrazione di considerare discutibile, in quanto smentita da altro pronunciamento dello stesso organo giurisdizionale ancorché di diversa sezione, l'appellata sentenza 137/02/03.

La causa trattata in camera di consiglio è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio esaminati gli atti di causa ritiene coerente e condivisibile la statuizione adottata dal primo giudice e pleonastiche le ragioni portate in appello dal Comune. Infatti a parere di questo Collegio, richiamando una recente statuizione riferita alla medesima fattispecie(Sent.115/06/06)come rilevato dal Consiglio di Stato nella fase d'appello del giudizio cautelare (cfr. ord. n. 5206/2001), le tariffe delle imposte sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui diviene esecutiva la delibera che le ha stabilite.

Pertanto "la rideterminazione delle tariffe di cui al decreto impugnato non può trovare applicazione prima dell'emanazione del decreto medesimo, ma solo successivamente, dovendo le tariffe medesime essere recepite in un'apposita delibera comunale" (cfr. ord., cit.) TAR Lazio Sent. n. 13305/2003. Orbene, completando il rinvio alla citata sentenza va detto che l'Art. 37, comma 1 del menzionato decreto delegato -nel testo novellato dall'art. 10, comma 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133- ha previsto la possibilità di adeguamento delle tariffe, in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Da ciò è stato adottato l'avversato D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 con cui si è provveduto, appunto, ad adeguare le tariffe sulla pubblicità ordinaria per ciascuna classe di Comuni a norma di legge (art. 12 bis del D.P.R. n. 602/73), senza rendere possibile l'esazione retroattiva dell'aumento delle tariffe in questione, di cui si è denunciata l'illegittimità per violazione dello statuto del contribuente (art. 1 della legge 212/2000) e del D. Lgs. n.507 del 1993 (art. 3), nel presupposto che alla rideterminazione tariffaria, disposta con D.P.C.M. pubblicato il 17 aprile 2001, sia stata attribuita la decorrenza del primo marzo 2001.

E' del tutto evidente che il Comune in base alla potestà attribuita agli enti locali dall'Art.52 del D.L.446/97 non poteva che recepire con delibera, in base appunto al combinato disposto dell'art.3 comma 5 del D.Lgs.507/93 e dell'art.1 della legge 212/2000, il ricordato D.P.C.M. per rendere le tariffe efficaci ed applicabili nell'ambito territoriale comunale. A parere di questo Collegio la tesi sostenuta dal Comune, per cui a seguito della modifica apportata con la legge finanziaria 2002, si differenzerebbe la modificabilità delle tariffe con la nuova versione dell'art.3 comma 5 del D.Lgs.507/93, intendendosi prorogate le tariffe dell'anno precedente, tenendo conto delle modifiche apportate dal DPCM del 16/2/2001, e quindi aumentate del 10%, risulta peregrina, proprio perché ciò che non cambia nel disposto del più volte citato art.3 comma 5 è la previa adozione della deliberazione di cui il Comune non vuole tenere conto.

Restando assorbite per come statuite le ulteriori questioni proposte, sorreggono validi motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Le spese di giudizio sono compensata fra le parti.

Così deciso a Sassari il 9 Marzo 2007